g. 31064

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 31064** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 13.3.2026 e proposto da:

I. N. Omissis, Omissis, Omissis elettivamente domiciliato in Piacenza, via Sant'Eufemia n. 34 presso l'avv. Isabella Rago (pec: rago.isabella@ordineavvocatipc.it) che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Stabilito Gualtiero Ferrari (pec: gualtiero.ferrari@ordineavvocativrpeç.it) per delega allegata al ricorso introduttivo

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE", in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21

per

riconoscimento del diritto all'una Tantum in sostituzione di PPO.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nell'udienza pubblica del 13.10.2026 con l'assistenza del Segretario Elena Esposito, l'avv. Isabella Rago per il ricorrente e l'avv. Giulio Peco per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza in congedo, in data 21.10.2022 ha presentato istanza di riconoscimento della pensione di privilegio per la patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio Omissis, Omissis

La CMO di Omissis con verbale modello Omissis ascriveva la menomazione complessiva dell'integrità fisica psichica del ricorrente in Tab B con diritto all'assegno una tantum per due annualità. il decreto concessivo dell'indennità una tantum in sostituzione di PPO, tuttavia, non veniva emesso.

Il ricorrente, quindi, depositava il presente ricorso chiedendo di riconoscere il diritto del ricorrente alla liquidazione *dell'una tantum* in misura pari a due annualità di pensione di privilegio di ottava categoria, oltre interessi e rivalutazione.

In data 2.10.2026 il ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha dichiarato che l'INPS, dopo la notifica del ricorso, ha provveduto alla liquidazione dell'*una tantum.* Ha, quindi, chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere e di condannare l'INPS al pagamento delle spese sulla base del

principio della soccombenza virtuale.

All'udienza del 13.10.2026 le parti hanno dato atto della cessazione della materia del contendere.

Ritenuto in

DIRITTO

Da quanto sopra esposto e dalla documentazione prodotta deve ritenersi, allo stato, pienamente soddisfatta la pretesa della ricorrente e, pertanto, deve procedersi alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Le spese devono essere poste a carico dell'INPS sulla base del principio della soccombenza virtuale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. I. N. dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere.

Pone a carico dell'INPS le spese, liquidate in € 200,00 oltre accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 13.10.2026.

IL GIUDICE

dott. Pia Manni

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 15/10/2026

Il Direttore della Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)
f.to digitalmente